



Bruxelles, 17.1.2013
COM(2013) 8 final

2013/0006 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Francia, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare un'aliquota d'accisa ridotta sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità nell'UE è disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio (di seguito "la direttiva"). La direttiva precisa quali prodotti sono soggetti a tassazione e quali usi li rendano tali; stabilisce le aliquote minime da applicare a seconda se i prodotti siano utilizzati come carburanti per motori, o destinati a scopi industriali o commerciali, oppure al riscaldamento.

A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni dalle aliquote di accisa, o riduzioni delle stesse, in base a considerazioni politiche specifiche.

L'obiettivo della presente proposta è consentire alla Francia di continuare ad applicare una riduzione dell'aliquota di accisa sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica, al fine di compensare parzialmente i costi supplementari dovuti alla lontananza geografica e alle difficoltà di approvvigionamento.

La domanda e il suo contesto generale

La decisione 2007/880/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, ha autorizzato la Francia ad applicare un'aliquota di accisa ridotta per la benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica, a condizione che la riduzione non superi i sovraccosti di trasporto, immagazzinamento e distribuzione rispetto alla Francia continentale. L'obiettivo della decisione è consentire alla Francia di compensare in parte i costi supplementari derivanti dalla lontananza geografica e dalle difficoltà di approvvigionamento. In conformità con tale decisione, la Francia ha applicato una riduzione di 1 EUR per ettolitro di benzina senza piombo.

Con lettera del 12 marzo 2012, le autorità francesi hanno chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una riduzione di 1 EUR per ettolitro per un periodo di sei anni, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2018. Con lettere del 25 giugno 2012 e del 5 ottobre 2012 la Francia ha fornito ulteriori informazioni a giustificazione della domanda di deroga.

Come nelle precedenti domande, le autorità francesi hanno sostenuto che la riduzione dell'aliquota di accisa è necessaria per compensare parzialmente il prezzo della benzina senza piombo¹, superiore a quello della Francia continentale, a causa della posizione insulare della Corsica. La maggiorazione di prezzo è dovuta ai costi aggiuntivi che comporta la vendita di carburante in questa regione, stimati a 7 euro cent/litro. Secondo le autorità francesi, varie ragioni spiegano tali costi aggiuntivi:

- (1) Poiché non vi sono raffinerie in Corsica, le spese di trasporto e di distribuzione per la consegna del carburante in quella regione sono più elevate a causa dei costi aggiuntivi legati al trasporto marittimo e stradale (distanza e durata del viaggio superiori). La distanza dalla raffineria più vicina, situata a Fos-sur-Mer, ai due depositi di stoccaggio in Corsica, a Luciano e ad Ajaccio, è rispettivamente di

(¹) Il prezzo alla pompa della benzina senza piombo (SSP 95) in Corsica il 22 maggio 2012 era di 1,66 EUR al litro rispetto a un prezzo medio di 1,56 EUR al litro nella Francia continentale.

358 km (di cui 182 km per mare) e di 315 km (di cui 170 km per mare). Il trasporto verso tali depositi avviene esclusivamente per nave, mentre i depositi situati nella Francia continentale sono tutti direttamente collegati a una raffineria attraverso una rete di oleodotti che riduce notevolmente i costi di trasporto. Ad esempio i costi del trasporto verso la Corsica sono da quattro a cinque volte superiori ai costi di trasporto per oleodotto tra Le Havre e la regione di Parigi.

- (2) La capacità molto inferiore dei due depositi in Corsica (rispettivamente 16 000 m³ e 19 000 m³) richiede un approvvigionamento più frequente. Gli investimenti nella manutenzione, la conformità degli impianti e i costi del personale non dipendono dal volume di attività dei depositi. Il volume totale di carburante immesso in quei depositi è inferiore a 400 000 m³/anno, ossia la metà del volume medio dei depositi sul continente. Per cui in Corsica il costo per metro cubo di deposito è maggiore.
- (3) Le spese fisse sostenute dai distributori devono essere compensate da un minore volume di vendite, dovuto alla scarsità di popolazione², al terreno particolarmente montuoso (90% di montagne) e ai modesti quantitativi di carburante venduti da ciascuna stazione di servizio. Le zone di distribuzione sono pertanto isolate e molto lontane tra loro. Il numero di abitanti per stazione di servizio è 2 485 rispetto ad una media di 5 768 sul territorio continentale e il volume delle vendite per stazione di servizio ammonta a 2 278 m³ in Corsica rispetto a 4 149 m³ nella Francia continentale.

Come risulta dalla tabella seguente, le quotazioni internazionali dei prezzi della benzina per la Corsica e per la Francia continentale sono le stesse, pari a 64,82 EUR per 100 litri. La differenza dei costi lordi del trasporto fra Francia continentale e Corsica è molto grande, rispettivamente 7,77 EUR per 100 litri per la prima e 23,28 EUR per 100 litri per la seconda. Nonostante le aliquote più basse (sia per quanto attiene all'imposta sull'energia che all'IVA) il prezzo finale per la benzina senza piombo in Corsica è superiore a quello della Francia continentale.

La tabella seguente indica la struttura dei prezzi della benzina e del gasolio il 10 agosto 2012:

Prezzo medio in EUR per 100 litri di carburante	Francia continentale benzina	Corsica benzina	Corsica meridionale benzina
Prezzo IVA inclusa	160,07	165,00	163,51
IVA	26,23	18,98	18,81
Tassa sull'energia	61,25	57,92	57,92
Margine lordo trasporto e distribuzione	7,77	23,28	21,96
Quotazioni internazionali (Hypothese Corse)	64,82	64,82	64,82

(²) La densità della popolazione è di 35 abitanti per km² in Corsica rispetto a 94 abitanti per km² nella Francia continentale.

Fonte: www.prix-carburants.gouv.fr

La Francia ha inoltre fatto osservare che la misura rientra nell'ambito di una politica mirata del governo a favore dello sviluppo in Corsica, giustificata dallo svantaggio dell'insularità. Secondo le statistiche disponibili la Corsica nel suo complesso, nel 2009, aveva un prodotto interno lordo *pro capite* di 23 800 EUR, che è notevolmente inferiore alla media nazionale per tale anno di 29 574 EUR.

Disposizioni nel settore oggetto della proposta

Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

Decisione 2011/38/UE del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che autorizza la Francia ad applicare un livello di tassazione differenziato su taluni carburanti per motori, in conformità all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. La regionalizzazione delle aliquote dell'imposta nazionale sul consumo dei prodotti petroliferi (TIPP) riguarda sia il gasolio che la benzina senza piombo utilizzati come carburante per motori. Fa parte della politica di decentramento prevista dalle autorità francesi in quanto consente alle regioni francesi, compresa la Corsica, di adeguare le aliquote di accisa applicabili ai carburanti. Tale decentramento rientra in una strategia volta ad accrescere l'efficienza amministrativa migliorando la qualità e riducendo il costo dei servizi pubblici. Rientra anche in una politica di sussidiarietà, che fa sì che le decisioni in numerosi settori si adottino al livello appropriato (cfr. secondo considerando della decisione 2011/38/UE) e quindi persegue obiettivi diversi da quelli a cui tende la riduzione d'imposta richiesta. L'autorizzazione scade alla fine del 2012, ma la Francia ne ha chiesto la proroga.

Valutazione della misura ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

Considerazioni politiche specifiche

L'articolo 19, paragrafo 1, primo comma, della direttiva recita:

“Oltre a quanto disposto dagli articoli che precedono, in particolare gli articoli 5, 15 e 17, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.”

La tassazione differenziata pone i consumatori di benzina senza piombo della Corsica in una posizione di maggior parità con consumatori simili sul continente compensando in parte i costi supplementari sostenuti dai consumatori in Corsica. La misura proposta consegue pertanto alcuni obiettivi di politica regionale e di coesione.

La riduzione della tassazione non supera i costi aggiuntivi sostenuti dai consumatori della Corsica per il trasporto e la distribuzione. La riduzione di 10 EUR/1 000 l del costo della benzina senza piombo è di molto inferiore alla differenza tra i prezzi finali rispettivi.

L'aliquota d'imposizione ridotta sul consumo di benzina senza piombo attualmente applicata in Corsica (579,2 EUR/1 000 l)³ è ancora nettamente superiore al livello minimo per l'UE previsto dalla direttiva 2003/96/CE (359 EUR/1 000 l).

Coerenza con gli altri obiettivi e politiche dell'Unione

Nell'esaminare una domanda la Commissione tiene conto dell'esigenza di un corretto funzionamento del mercato interno, della necessità di garantire una concorrenza leale, nonché di attuare le politiche dell'Unione europea in materia di sanità, ambiente, energia e trasporti.

La misura risulta accettabile sotto il profilo del corretto funzionamento del mercato interno e della necessità di garantire una concorrenza leale. È soltanto intesa a compensare in parte i costi aggiuntivi legati alla posizione insulare della Corsica. Tenendo conto della lontananza e dell'insularità dei dipartimenti a cui si applica, e data anche la modesta entità della riduzione dell'aliquota - che è peraltro molto elevata rispetto al minimo UE - non si prevede che la misura induca cambiamenti nel consumo di carburante, richiamando consumatori dall'esterno di tali zone.

Poiché si prevede che l'effetto dell'agevolazione fiscale sui trasporti non sia significativo, e che si possano ideare strategie di compensazione qualora si verificano effetti marginali, la misura non è incompatibile con le politiche dell'Unione in materia di sanità, ambiente, energia e trasporti.

Durata di applicazione della misura e sviluppo del quadro dell'Unione europea in materia di tassazione dell'energia

L'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE prevede, per questo tipo di misure, una durata massima di sei anni, con possibilità di rinnovo. La Commissione propone che la durata di applicazione sia la massima consentita dalla direttiva 2003/96/CE, ossia sei anni, tenendo conto che non si sono registrate conseguenze negative del regime attuale sul commercio intra-UE, né sul livello generale di tassazione dei carburanti in Francia. Al fine di garantire la certezza del diritto in questa regione, la Commissione propone, in questa fase, di concedere l'autorizzazione per sei anni, ossia dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2018.

Tuttavia, per non pregiudicare i futuri sviluppi generali del quadro giuridico esistente, è opportuno disporre che, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 del trattato, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui la presente autorizzazione non fosse compatibile, la presente decisione cessi di produrre effetti alla data di entrata in vigore delle norme modificate.

Qualora il Consiglio adotti il nuovo sistema di norme e la Commissione ritenga che l'autorizzazione oggetto della presente proposta sia ancora giustificata, esaminerà in modo costruttivo e tempestivo qualsiasi richiesta da parte della Francia di un'autorizzazione analoga adeguata al nuovo sistema, in modo da assicurare la continuità della presente proposta.

Norme in materia di aiuti di Stato

La misura può configurare un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Poiché le aliquote ridotte sono superiori ai minimi UE, la misura sarebbe contemplata

(³) Tale aliquota tiene conto della riduzione applicata dalla Corsica in conformità con la decisione 2011/38/UE del Consiglio del 17 gennaio 2011.

dall'articolo 25 del regolamento 800/2008/CE⁴ (regolamento generale di esenzione per categoria) e sarebbe pertanto ritenuta compatibile con il mercato interno. Tuttavia, poiché il periodo di vigenza del regolamento generale di esenzione per categoria scade il 31 dicembre 2013, eventuali aiuti relativi alla misura dovrebbero essere notificati alla Commissione conformemente alle norme sugli aiuti di Stato, qualora la Commissione non avesse adottato un nuovo regolamento analogo al regolamento generale di esenzione per categoria o qualora tale nuovo regolamento non prevedesse una norma equivalente a quella di cui all'articolo 25.

La decisione non pregiudica la normativa in materia di aiuti di Stato applicabile durante il periodo oggetto della deroga.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

La proposta consiste in una riduzione della tassazione riguardante unicamente la Francia.

Ricorso a pareri di esperti

Non si è fatto ricorso ad alcun parere esterno.

Valutazione d'impatto

Non è stata eseguita alcuna valutazione d'impatto.

Sintesi delle misure proposte

La Commissione propone di autorizzare la riduzione di 10 EUR per 1 000 l fino al 31 dicembre 2018, consentendo in tal modo alla Francia di applicare un'aliquota di accisa ridotta alla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica.

Base giuridica

Articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio.

Principio di sussidiarietà

Il settore della fiscalità indiretta di cui all'articolo 113 del TFUE non è di per sé di esclusiva competenza dell'UE ai sensi dell'articolo 3 del trattato.

Tuttavia l'esercizio delle competenze concorrenti degli Stati membri in tale settore è rigorosamente circoscritto e limitato dalle misure di armonizzazione delle normative nazionali già adottate dal Consiglio.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (GU L 214 del 9.8.2008, pag.3).

In effetti, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, soltanto il Consiglio è abilitato ad autorizzare uno Stato membro ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni secondo le modalità ivi previste. Gli Stati membri non possono sostituirsi al Consiglio.

La proposta è pertanto conforme al principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. La riduzione di 0,01 EUR/l del costo della benzina senza piombo è di gran lunga inferiore al costo supplementare sostenuto (0,10 EUR al litro).

Scelta dello strumento

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

L'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE prevede unicamente questo tipo di misura.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

La misura non comporta oneri finanziari e amministrativi per l'Unione. La proposta non ha pertanto alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.

4. ELEMENTI FACOLTATIVI

Nessuno.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Francia, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare un'aliquota d'accisa ridotta sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità¹, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2007/880/CE² del Consiglio, la Francia è stata autorizzata, in conformità con l'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare un'aliquota di accisa ridotta sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica.
- (2) Con lettera del 12 marzo 2012 la Francia ha chiesto l'autorizzazione ad applicare un'aliquota ridotta della tassa sull'energia alla benzina senza piombo utilizzata come carburante, proseguendo una prassi seguita ai sensi della decisione 2007/880/CE. La riduzione è pari ad 1 EUR per ettolitro. L'autorizzazione è chiesta per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2018. In Corsica la fornitura di benzina senza piombo ai distributori comporta un notevole sovraccosto rispetto alla fornitura nella Francia continentale ed i prezzi finali sono superiori di 0,10 EUR al litro a quelli praticati sul continente.
- (3) Riducendo la tassa sulla benzina senza piombo in Corsica, i consumatori ai quali essa si applica saranno in posizione di maggior parità con quelli del continente. La misura consegue pertanto obiettivi di politica regionale e di coesione.
- (4) La riduzione fiscale non supera quanto è necessario per tener conto dei costi supplementari di trasporto e di distribuzione sostenuti dai consumatori in Corsica.
- (5) Il livello di tassazione finale rispetta i livelli minimi di cui alla direttiva 2003/96/CE: attualmente 359 EUR/1 000 l (o 35,90 EUR/hl). Questo vale anche nel caso di un'autorizzazione analoga a quella concessa dalla decisione di esecuzione 2011/38/UE

⁽¹⁾ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 346 del 29.12.2007, pag. 15.

del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che autorizza la Francia ad applicare un livello di tassazione differenziato su taluni carburanti per motori, in conformità all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE³, per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2013, qualora gli effetti di tale decisione si combinassero con quelli della presente decisione.

- (6) Tenendo conto della lontananza e della posizione insulare dei dipartimenti ai quali si applica la misura, e data anche la modesta entità della riduzione dell'aliquota, che peraltro è molto elevata rispetto al livello minimo previsto dalla direttiva 2003/96/CE, la misura richiesta non susciterà spostamenti legati specificamente alla fornitura di carburanti.
- (7) Di conseguenza, la misura è accettabile sotto il profilo del corretto funzionamento del mercato interno e della necessità di garantire una concorrenza leale e non è incompatibile con le politiche dell'Unione in materia di sanità, ambiente, energia e trasporti.
- (8) È quindi opportuno autorizzare la Francia, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ad applicare, fino al 31 dicembre 2018, un'aliquota di accisa ridotta sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo in Corsica.
- (9) Dall'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, si desume che ciascuna autorizzazione concessa a norma di detto articolo deve essere rigorosamente limitata nel tempo.
- (10) Per garantire alle regioni interessate un grado di prevedibilità sufficiente, è opportuno concedere l'autorizzazione per un periodo di sei anni. Tuttavia, per non pregiudicare i futuri sviluppi generali del quadro giuridico esistente, è opportuno disporre che, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 del trattato, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui la presente autorizzazione non fosse compatibile, la presente decisione cessi di produrre effetti alla data di entrata in vigore delle norme modificate.
- (11) È opportuno assicurare che la Francia possa applicare la specifica riduzione, oggetto della presente decisione, senza discontinuità rispetto alle disposizioni applicate prima del 1° gennaio 2013, ai sensi della decisione 2007/880/CE. Conviene pertanto concedere l'autorizzazione richiesta con effetto dal 1° gennaio 2013.
- (12) La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Francia è autorizzata ad applicare una riduzione dell'aliquota di accisa non superiore a 1 EUR per ettolitro sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante per motori e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica.

⁽³⁾ GUL 19 del 22.1.2011, pag. 13.

Per evitare una compensazione eccessiva, la riduzione non deve essere superiore ai costi supplementari di trasporto, immagazzinamento e distribuzione rispetto alla Francia continentale.

L'aliquota ridotta rispetta gli obblighi previsti nella direttiva 2003/96/CE, in particolare i livelli minimi di cui all'articolo 7.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2018.

Tuttavia, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 del trattato, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui l'autorizzazione concessa dall'articolo 1 della presente decisione non fosse compatibile, la presente decisione cessa di produrre effetti alla data di applicazione delle norme modificate.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*